

N. 00068/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00096/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)**

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 96 del 2011, proposto da:

Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus e Consorte, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, Giovanni Crosta, con domicilio eletto presso V.Giuliano Corrado in Palermo, via M.D'Azeglio 27/C;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81; Dirigente del Servizio 1 via Vas dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana, Arci Caccia Comitato Federativo Siciliano;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del D.A. N. 1/2011 dell' Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari con cui viene riaperta la caccia nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA090029 e nel SIC ITA09003 fino al 19 gennaio 2011, pubblicato sul sito web dell'Assessorato e non anche sulla GURS;

del provvedimento n. 79757 del 31.12.2010, ex art. 5 DPR 357/97, emanato dal Dirigente del Servizio 1 VAS VIA dell' Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana,
sulla Valutazione di Incidenza relativa alla ZPS ITA090029 "Pantani della Sicilia Sud Orientale" - SIC ITA09003 "Pantani della Sicilia Sud Orientale".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Tenuto conto che la richiesta misura cautelare è stata presentata quando già l'attività venatoria era in corso e che non sembra comunque sussistere il danno grave e irreparabile che legittimi provvedimenti giurisdizionali nei sensi auspicati da parte ricorrente.

P.Q.M.

Respinge l'istanza di cui in premessa;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 18 gennaio 2011.

**Il Presidente
Filoreto D'Agostino**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 18/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)